Documento 26/02/2001 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/02/2001

Riferimento Protocollo CNI n. 531 del 26/02/2001

Note

Allegati

Titolo COLLAUDATORE STATICO - COORDINATORE PER LA SICUREZZA - COMPATIBILITA' DI INCARICHI - ESCLUSIONE

Testo Viene chiesto al Consiglio Nazionale di esprimere parere sulla compatibilità tra il ruolo del Coordinatore per la sicurezza e quello di collaudatore statico.

La figura del coordinatore per la sicurezza è prevista dal D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, che disciplina all'art. 4 in dettaglio i compiti del coordinatore per la progettazione e, all'art. 5, i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il collaudo statico è invece regolato dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica").

L'articolo 7, comma 2, della legge n. 1086 stabilisce espressamente che il collaudatore non deve essere intervenuto "in alcun modo" nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

E' chiara la finalità della norma di evitare ogni commistione tra il soggetto che è intervenuto nella realizzazione dell'opera ed il soggetto deputato a verificarne l'operato.

Alla luce di questa ratio deve ritenersi che anche il coordinatore per la sicurezza si trovi nelle stesse condizioni rispetto al collaudatore statico.

In materia di lavori pubblici, analoga previsione è contenuta nell'art. 28 della legge 11/2/1994 n. 109, riguardo il collaudo finale.

Il comma 5 dell'art. 28 della l. n. 109 stabilisce che il collaudatore non deve aver svolto "alcuna funzione delle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo".

Da notare che la lettera delle legge ("alcuna funzione") impone in maniera perentoria e rigida che sia escluso ogni e qualunque possibile pregresso ruolo di intervento attivo sullo stesso manufatto.

Poiché certamente l'operato del coordinatore per la sicurezza attiene ad una funzione di CONTROLLO e VIGILANZA, esso rientra nel disposto del citato art. 28 L. 109.

Alla luce di quanto finora esposto si può concludere che - in base alle previsioni di legge, oltre che alla interpretazione logico-sistematica - vi è una incompatibilità tra il ruolo di coordinatore della sicurezza e quello di collaudatore statico.